4/ 221/13

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

SEVERO CHIEFFI Dott.

Dott. ALDO CAVALLO

Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

GIUSEPPE LOCATELLI Dott.

PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO Dott.

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/10/2013

ORDINANZA

- Presidente -^{N.} 3090/2013 - Rel. Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 27603/2013

- Consigliere -

n. 31 del reds - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IAVARAZZO MARIO N. IL 23/01/1975

avverso l'ordinanza n. 3049/2013 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 30/04/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO; lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. Colvièle Monotte, le puele ha cliento o upetro del 2000.

Udit i difensor Avvls Gisseffe Hellato;

du Q

Considerato in fatto e in diritto

- 1. Con ordinanza 30/04/2013 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza 11/03/2013 del G.I.P. in sede, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Iavarazzo Mario, sottoposto ad indagini per il delitto di riciclaggio e illecito reimpiego (artt. 81, 110, 648 ter, cod. pen. e 7, d.l. n. 152 del 1991) e per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 12 quinquies della legge n. 356 del 1992) aggravati ex art. 7, d.l. n. 152 del 1991, contestandosi all'indagato di aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni camorristiche denominate "clan dei casalesi" e "clan degli acerrani".
- 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e per vizio della motivazione.

In particolare il difensore, oltre a contestare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento ad ambedue le imputazioni ed all'aggravante contestata, con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità dell'imputazione ex art. 648 ter cod. pen., sollevata a ragione della circostanza in fatto, già allegata in sede di riesame, che il ricorrente risulta già indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (con l'aggravante prevista dal comma 6) in altro procedimento ancora in corso (denominato "Il Principe"), nel quale si contesta all'indagato di aver partecipato al gruppo camorrista dei casalesi, «con compiti operativi nel settore delle estorsioni, del reinvestimento dei proventi illeciti, dei rapporti con il mondo politico, veicolando sul territorio ed eseguendo gli ordini provenienti dai congiunti detenuti».

Invero, secondo la difesa del ricorrente, non è configurabile il reato previsto dall'art. 648-ter cod. pen. quando la contestazione del reimpiego riguarda denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trova la sua fonte nell'attività costitutiva dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ed è rivolta ad un associato cui quell'attività sia concretamente attribuibile, operando in tema di riciclaggio una specifica clausola di riserva. In particolare il difensore, invocando il tenore letterale della norma incriminatrice, ("fuori dei casi di concorso nel reato") assume «che ove esista un concorso nel reato che rappresenta il presupposto per l'approviggionamento dei capitali illeciti, non è possibile individuare responsabilità per i casi di reimpiego». Ne consegue, secondo il difensore, che nel momento in cui l'attività di riciclaggio contestata allo Iavarazzo, in qualità di associato, veniva configurata come attività di reimpiego





dei proventi dell'attività illecita dell'associazione camorristica «a carico dello stesso non poteva configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 648 ter».

3. Rileva il Collegio che nella giurisprudenza prevalente di questa Corte si è affermato che «il concorrente nel delitto associativo di stampo mafioso può essere chiamato a rispondere in quello di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti-fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti» (in tal senso Sez. 1, n. 40354 del 27/05/2011 - dep. 08/11/2011, Calabrese e altro, Rv. 251166 e più di recente, Sez. 2, n. 27292 del 04/06/2013 - dep. 21/06/2013, Aquila e altro, Rv. 255712).

Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, «il concorrente nel delitto associativo di tipo mafioso, non essendovi tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere alcun rapporto di "presupposizione" e non operando, pertanto, la clausola di riserva - "fuori dei casi di concorso nel reato" - che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio, può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti fine attuati in esecuzione del programma criminoso dell'associazione (Sez. 2, n. 10582 del 14/02/2003, dep. 06/03/2003, Bertolotti S., Rv. 223689; Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005, dep. 09/11/2005, Cardati e altri, Rv. 232524; Sez. 2, n. 44138 del 08/11/2007, dep. 27/11/2007, P.G. in proc. Rappa e altro, Rv. 238311), sia quando il delitto presupposto sia costituito dallo stesso reato associativo di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (Sez. 1, n. 6930 del 27/11/2008, dep. 18/02/2009, P.M. in proc. Ceccherini, Rv. 243223; Sez. 1, n. 1439 del 27/11/2008, dep. 16/01/2009, P.M. in proc. Benedetti, Rv. 242665) e tale principio, per la sostanziale identità del fatto, «conserva validità anche con riguardo all'art. 648-ter cod. pen.».

3.1 Orbene, il Collegio deve constatare che di recente altro arresto giurisprudenziale, ha contrastato l'evidenziato indirizzo formatosi sulla specifica questione dedotta (in tal senso, Sez. 6, n. 25633 del 24/05/2012 - dep. 02/07/2012, Schiavone, Rv. 253010) sostenendo che «una volta che il delitto associativo di tipo mafioso è da considerare per sé potenzialmente idoneo a costituire il reato presupposto dei delitti di riciclaggio (art. 648 bis) e di illecito reimpiego...., non sono ravvisabili ragioni ermeneutiche che consentano, già in



linea di principio, di escludere l'operatività della cd clausola di riserva - "fuori dei casi di concorso nel reato" - anche per esso».

A fronte di una questione di diritto che ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale, sulla richiesta esplicita avanzata dalla difesa dell'imputato con il primo motivo d'impugnazione, la Corte ritiene, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., di dover rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite per la decisione ed insieme la risoluzione del contrasto

P.Q.M.

rimette il ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto. Così deciso in Roma, il 1º ottobre 2013.

Il consigliere estensore

Il presidente

Severo Chieffi

A (hu)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

2 8 NOV. 2013

IL CANCELLIERE